

Incontro Comuni S.U.A.

11 febbraio 2016

- * Aggiornamenti Legge 208/2015 (legge stabilità 2016)
 - * Specifiche per le procedure di affidamento per opere pubbliche finanziate al Titolo II della Spesa (D.M. Arconet 1/12/ 2015)
 - * Specifiche per le procedure di affidamento per acquisti di beni e servizi di parte corrente al di sotto dei 40 mila euro – proposte operative
 - * Progetti 2016: proposte di lavoro...
-
-

Novità Legge di Stabilità 2016

- 494. **DEROGHE A CONSIP PER RISPARMI** :All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma»

Novità Legge di Stabilità 2016

- 497. **ADESIONE ACCORDI QUADRO** All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191 sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 225, primo periodo, le parole “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25” sono sostituite dalle seguenti: “le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33” e, al secondo periodo, le parole “medesime amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “medesime stazioni appaltanti”

b) al comma 225, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip spa”.

L'art.2 della legge 191/2009, comma 225, dopo le modifiche prevede quanto segue: “ La società' CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui ((le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33)), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le ((medesime stazioni appaltanti)) adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ((e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA)).

Novità Legge di Stabilità 2016

- 499. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. . L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3»;

b) al comma 3, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;

c) al comma 3, le parole: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione»;

d) al comma 3, dopo le parole: «gli enti regionali,» sono inserite le seguenti: «gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»;

e) al comma 3, le parole: «di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione».li enti regionali,» sono inserite le seguenti: «gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»;

e) al comma 3, le parole: «di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione».

Novità Legge di Stabilità 2016

- 499. COMMENTO - Le modifiche integrano i richiamati commi recanti norme in materia di **RAFFORZAMENTO** dell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, per quanto concerne il comma 499, che interviene sull'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014, (relativo all'individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie oltre le quali le amministrazioni pubbliche ricorrono obbligatoriamente alla Consip o agli altri soggetti aggregatori), viene modificato il comma 2 dell'articolo 9 medesimo, precisando che gli ambiti territoriali entro i quali possono operare i soggetti aggregatori (diversi dalla Consip e dalla centrale di committenza regionale) vengono a coincidere con la regione di riferimento e, conseguentemente, si introducono disposizioni di coordinamento formale rispetto all'attuale testo del comma 505. Si introduce l'obbligo anche per gli enti locali di procedere agli acquisti tramite un soggetto aggregatore per le categorie merceologiche che saranno definite in un dPCM d'intesa con la Conferenza Unificata.
-
-

Novità Legge di Stabilità 2016

- 501. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (categorie merceologiche),»;
 - b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
- **I COMUNI ((...)) POSSONO PROCEDERE AUTONOMAMENTE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE INFERIORE A 40.000 EURO.**

Novità Legge di Stabilità 2016

- 503. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro (DEROGA OBBLIGO MEPA)».
- 504. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferre restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione».
- 510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, **POSSONO** procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Novità Legge di Stabilità 2016

- *DEROGA VERTICE AMMINISTRATIVO: Centralizzazione degli acquisti, per le deroghe serve il via libera del «vertice amministrativo» (nei Comuni è il segretario)*

vedi articolo Sole24ore del 20/01/2016

Novità Legge di Stabilità 2016

- 636. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2016 il divieto di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (art. 1, c. 143 legge n. 228 del 2012).

Novità Principi Contabili

D.M. 1/12/2015

NUOVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

- A) *il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;*
- B) AUTONOMIE SPECIALI (omissis)
-
-

Novità Principi Contabili

D.M. 1/12/2015

NUOVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

(aggiornamento Allegato 4/1 – Principio di programmazione)

- C) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;*
 - D) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.*
-
-

Novità Principi Contabili

D.M. 1/12/2015

NUOVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

(aggiornamento Allegato 4/2 – Principio applicato di competenza finanziaria potenziata)

SOSTITUITO INTEGRALMENTE IL PARAGRAFO 5.3 – SPESE DI INVESTIMENTO

Le spese di investimento sono imputate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa.

Novità Principi Contabili

D.M. 1/12/2015

NUOVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:

- *l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2015, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale;*
- *il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.*

Novità Principi Contabili

D.M. 1/12/2015

NUOVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

NON costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i PERMESSI DI COSTRUIRE, in considerazione dell'incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente.

L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da: entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura, entrate accertate esigibili nell'esercizio di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

Novità Principi Contabili

D.M. 1/12/2015

Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficiente sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, SOLO UNA QUOTA DEL SALDO DI PARTE CORRENTE previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione possa costituire copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli esercizi successivi. Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi “consolidata”, di importo non superiore al minore valore tra (CALCOLO):

- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;*
- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti,*

Con riferimento agli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura degli investimenti il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge.

APPLICAZIONE Principi Contabili in esercizio provvisorio

- 1. Entro 31 gennaio: DETERMINAZIONE RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE – Allegato a) di Allegato 9 D.Lgs.118/2011, art. 187 comma 3quater DLgs.267/00*
 - 2. APPROVAZIONE IN GIUNTA, CON PARERE REVISORI*
 - 3. VARIAZIONE BILANCIO PROVVISORIO PER DESTINAZIONE AVANZO VINCOLATO (vedi articolo variazioni bilancio Esercizio Provvisorio)*
 - 4. VARIAZIONI AL F.P.V. PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO*
-
-

APPLICAZIONE Principi Contabili in esercizio provvisorio: RISULTATO PRESUNTO

Avanzo di amministrazione al 31/12/2014 (vecchie regole)

+ F.P.V. Iniziale

+/- variazioni Residui Attivi già operate

+/- variazioni Residui Passivi già operate

- FPV 2016/2017

= Risultato presunto di amministrazione 2015

**DA DISTINGUERE NELLE VARIE TIPOLOGIE DI
VINCOLI**

APPLICAZIONE Principi Contabili in esercizio provvisorio: DESTINAZIONE AVANZO VINCOLATO

SE POSITIVO:

- ai sensi dell'art. 187 comma 3-quinquies, POSSO DESTINARE LE QUOTE VINCOLATE, derivanti da economie di spesa dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;
- È necessario il parere dei Revisori: *L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal presente principio.*(punto 9.2 – Allegato 4/2, pagina 54)
- In esercizio provvisorio serve la Delibera di Giunta, viceversa sarebbe sufficiente determina del Responsabile Finanziario;

APPLICAZIONE Principi Contabili in esercizio provvisorio: VARIAZIONI IMPEGNI GIA' ASSUNTI E REIMPUTAZIONI

1. Possibilità di provvedere con RIACCERTAMENTI PARZIALI, assunti con determina del Responsabile Finanziario, allo “spostamento” di somme esigibili nell'anno nuovo: può verificarsi in concreto che un'operazione imputata contabilmente nell'esercizio precedente (ad esempio 2015) diventi esigibili nell'anno successivo (ad esempio 2016) e debba essere immediata regolata finanziariamente, senza poter attendere le tempistiche del riaccertamento ordinario. In questo caso, con provvedimento (determina) del responsabile del servizio finanziario, previa ACQUISIZIONE DEL PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE, diviene così possibile effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. Così procedendo, si realizza la piena coerenza tra l'esercizio di imputazione e l'esercizio di esigibilità della posta contabile, conseguendo il rispetto del fondamentale principio della competenza finanziaria potenziata, cardine della nuova contabilità armonizzata.
2. L'effetto di tali riaccertamenti parziali sarà poi recepito nell'ambito di una successiva deliberazione della giunta – SENZA PARERE DEI REVISORI – da adottare sia in termini di cassa che di competenza, entro il termine di approvazione del rendiconto – al più tardi con la determinazione definitiva dei residui che confluiranno nel Rendiconto;

APPLICAZIONE Principi Contabili in esercizio provvisorio: VARIAZIONI IMPEGNI GIA' ASSUNTI E REIMPUTAZIONI

3. ALTRE VARIAZIONI consentite (art. 163, comma 7 T.U. 267/00):

- ✓ Oltre a quelle descritte dall'art. 187 comma 3 quinquies (Avanzo Vincolato/Accantonato e dall'imputazione del FPV;
 - ✓ Reimputazione di residui in base a esigibilità;
 - ✓ PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA: per consentire all'assolvimento di obblighi giurisdizionali, obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termine o scadenza, il cui mancato svolgimento provocherebbe danni all'ente;
 - ✓ Variazioni compensative tra missioni e programmi, SOLO per la spesa di personale, derivante da provvedimenti di trasferimento all'interno dell'ente.
-
-

APPLICAZIONE Principi Contabili in esercizio provvisorio: VARIAZIONI IMPEGNI GIA' ASSUNTI E REIMPUTAZIONI

4. VARIAZIONI F.P.V. O IMPEGNI ANNO 2015 ASSUNTI SU GARA “FORMALMENTE INDETTA” E NON AGGIUDICATA: (punto 5.4 Allegato 4/2) – ALCUNI RICHIAMI:

- Principio di competenza finanziaria potenziata (esigibilità)
- F.P.V.: Entrate accertate ma non ancora spese, tipicamente di parte capitale.
- L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse (...), è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (...). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

APPLICAZIONE Principi Contabili in esercizio provvisorio: VARIAZIONI IMPEGNI GIA' ASSUNTI E REIMPUTAZIONI

4. VARIAZIONI F.P.V. O IMPEGNI ANNO 2015 ASSUNTI SU GARA “FORMALMENTE INDETTA” E NON AGGIUDICATA: (punto 5.4 Allegato 4/2) – ALCUNI RICHIAMI:

- Possono essere finanziate dal FPV:
 - a) le spese contenute nei quadri economici (...)
 - b) spese riferite a procedure di affidamento “ATTIVATE” Per “procedure attivate” gara formalmente indetta ai sensi dell’art. 53, comma 2” si intende, ad esempio, affidamenti in economia, o la pubblicazione del bando di gara, mentre nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando si fa riferimento al momento in cui, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione (spedizione lettera-invito)

APPLICAZIONE Principi Contabili in esercizio provvisorio: VARIAZIONI IMPEGNI GIA' ASSUNTI E REIMPUTAZIONI

4. VARIAZIONI F.P.V. O IMPEGNI ANNO 2015 ASSUNTI SU GARA “FORMALMENTE INDETTA” E NON AGGIUDICATA: (punto 5.4 Allegato 4/2) – ALCUNI RICHIAMI:

- Possono essere finanziate dal FPV:

In assenza di aggiudicazione definitiva, ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

QUINDI... 2 STRADE:

- 1) Impegno nel 2015 (determina entro il 31/12/2015), cancello e reimputo nel 2016, mandando a FPV e poi avvio la gara;
- 2) Non impegno nel 2015, determino il Risultato Presunto 2015, destino Avanzo Vincolato e poi avvio la gara;